

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 8 del 9 maggio 2023

**OGGETTO: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95
E CONTRIBUTI IVS PER ARTIGIANI E COMMERCianti 2023**

**1. ALIQUOTE DOVUTE PER TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA EX ART. 2,
COMMA 26, DELLA LEGGE 335/95**

1.1. PREMESSA

Con la **circolare n. 12 dell'1 febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

1.2. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Per i **soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati** – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del **24%** prevista a regime dall'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

Tale misura resta, dunque, ferma anche per il 2023.

Con riguardo ai **lavoratori autonomi con partita IVA** – i c.d. professionisti “senza Cassa” – l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall'1.1.2017, nella misura del **25%**.

Tale misura resta, dunque, ferma anche per il 2023.

Con riguardo ai **collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA**, poiché si continua ad applicare l'incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 32% al **33% a decorrere dal 2018**, raggiungendo così la misura prevista a regime.

1.3. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

Per i **soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione** non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

Con riferimento all'intera categoria dei **soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta, invece, fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale (chiamato contributo IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti):

- finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo **0,72%**.

1.4. INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA

L'art. 1 co. 386-401 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), ha introdotto un'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, denominata "ISCRO", destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, titolari di partita IVA per l'esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR che siano in attività da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda del nuovo ristoro. Per far fronte agli oneri connessi con la nuova indennità è stato stabilito un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta dai professionisti interessati, pari allo 0,72%, di 0,26 punti percentuali nel 2021 e 0,51 punti percentuale nel 2022 e 2023 da applicare in sede di dichiarazione dei redditi sui proventi di lavoro autonomo prodotti.

1.5. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA PER LA "DIS-COLL"

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione "DIS-COLL", la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, l'applicazione di un'ulteriore aliquota contributiva dell'1,31%¹.

Sono soggetti all'applicazione dell'aliquota contributiva dello 1,31% per il finanziamento della "DIS-COLL" – che va ad aggiungersi a quelle (previdenziale e assistenziale) in vigore – i compensi corrisposti ai lavoratori non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati dall'1.7.2017 in relazione a:

- tutte le collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), incluse le collaborazioni occasionali, nonché le collaborazioni rese da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di

¹ L'incremento all'1,31% rispetto allo 0,51% precedentemente in vigore, è stato disposto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021.

società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica (benché i componenti degli organi di amministrazione e controllo non rientrino tra i beneficiari dell'indennità);

- dottorati di ricerca, assegni, borse di studio.

Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva dello 1,31% i compensi corrisposti a:

- componenti di collegi e commissioni
- lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio;
- associati in partecipazione;
- amministratori locali non dipendenti;
- medici in formazione specialistica (circ. INPS 28.7.2017 n. 122).

1.6. RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei **collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA**, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Nel caso di **contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro** in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Per i **liberi professionisti "senza Cassa"** – sui quali l'onere contributivo grava per intero – è confermata la facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi.

1.7. MASSIMALE E MINIMALE REDDITO IMPONIBILE

Le aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 335/95, che per l'anno 2023 è fissato ad euro 113.520,00. L'INPS ha comunicato altresì il minimale di reddito per l'accredito contributivo previsto per quest'anno, fissato nella misura di euro 17.504,00.

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2023 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella:

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA	
			Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72% + 0,51% nel 2022 e 2023, fino al previsto massimale della base imponibile (ISCRO – cfr. paragrafo 1.4.)	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	NO	NO	1,31%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	24% , fino al previsto massimale della base imponibile	26,23% , fino al previsto massimale della base imponibile	35,03% , fino al previsto massimale della base imponibile	33,72% , fino al previsto massimale della base imponibile

2. CONTRIBUTI IVS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

2.1. DISPONIBILI I MODELLI F24 PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 2023 PER GLI ARTIGIANI E COMMERCianti

I modelli F24, necessari per il versamento della contribuzione dovuta, sono stati predisposti secondo le disposizioni contenute nelle circolari INPS e sono disponibili, in versione precompilata, nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”. In tale sezione sarà possibile, inoltre, consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

2.2. AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI PER IL 2023 ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e dagli esercenti attività commerciali in vigore per il periodo di imposta 2023.

Per l’anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 17.504,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

- Artigiani: 24,00%
- Commercianti: 24,48%

Da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni. Per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni le suddette aliquote sono ridotte al 23,25% (artigiani) e 23,73% (commercianti) fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per i redditi superiori ad euro 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi dell’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di euro 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 52.190,00 (prendendo in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso).

Pertanto per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad euro 86.983,00 (euro 52.190,00 più 34.793,00). I redditi poc’anzi richiamati sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa. Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti

alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1996, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari per il 2023 ad euro 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

3. SCADENZE PER EFFETTUARE I VERSAMENTI

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio;
- 22 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio dell'anno successivo.

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all'anno successivo, quando è noto il reddito conseguito. I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto. Per determinare i contributi previdenziali, i contribuenti devono compilare il quadro "RR" del modello Unico persone fisiche.

Per i professionisti l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere effettuato in occasione delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023).

Distinti saluti.
Nava Viganò & Associati